

L'art. 6 del DM 5669/2011 fornisce chiarimenti in merito alle **forme di verifica e di valutazione**: devono essere adottate modalità valutative che consentono all'alunno con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare:

1. per le **prove scritte** lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi o, in alternativa, di verifiche con minori richieste; l'alunno con disgrafia, disortografia e/o discalculia è dispensato dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, può accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti;
2. per le **prove orali** si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.

La **didattica delle lingue straniere** gode di un'attenzione privilegiata all'interno del DM 5669/2011: le istituzioni scolastiche devono attuare ogni strategia didattica per consentire ad alunni con DSA l'apprendimento delle lingue straniere privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA: si può decidere di dispensare l'allievo dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (es. liceo linguistico).

In sede di esami di Stato modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione all'università.

In un ambiente educativo giustizia non è dare a tutti la stessa cosa ma dare ad ognuno ciò di cui ha bisogno: trasmettere questa convinzione ai nostri allievi ci aiuterà a insegnare loro una maggiore tolleranza nei confronti delle diversità in genere.

a cura della prof.ssa Silvia Mazzau 2012



LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI" -VERONA

Via San Giacomo 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689 fax : 505261

Succ. Via Carlo Alberto, 46 tel. 045 585983 – 37136 Verona

preside@galileivr.it liceogalilei@galileivr.it

LA DISLESSIA

Cos'è la dislessia

La Dislessia è un Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA), una difficoltà che riguarda la capacità di leggere e scrivere in modo corretto e fluente dovuta ad alterazioni di natura neurobiologica. In Italia essa è poco conosciuta, benché si calcoli che riguardi il 3-4% della popolazione scolastica (fascia della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado).

Il dislessico può leggere e scrivere, ma non in maniera automatica: si stanca rapidamente, commette errori, rimane indietro in quanto manca la correlazione fra segno e suono. La difficoltà di lettura spesso è accompagnata da problemi nella scrittura: disortografia (cioè una difficoltà di tipo ortografico, nel 60% dei casi) e disgrafia (difficoltà nel movimento fino-motorio della scrittura, cioè una cattiva resa formale, nel 43% dei casi), nel calcolo (44% dei casi) e, talvolta, anche in altre attività mentali.

Come si manifesta

Il disturbo specifico comporta un impatto significativo e negativo per l'adattamento scolastico. Infatti un dislessico si stanca più facilmente e lavora lentamente a causa delle sue difficoltà, perciò è sempre pressato dal tempo.

- Può leggere un brano correttamente e non cogliere il significato.
- Può avere grosse difficoltà con le cifre (tabelline), la notazione musicale o qualsiasi cosa che necessita di simboli da interpretare.
- Può avere difficoltà nella lettura e/o scrittura di lingue straniere (es. inglese, latino, greco, ecc..).
- Può scrivere una parola due volte o non scriverla.
- Può avere difficoltà nel memorizzare termini specifici, non di uso comune.
- Può avere difficoltà nello studio (storia, geografia, scienze, letteratura, problemi aritmetici) quando questo è veicolato dalla lettura e si giova invece dell'ascolto (es. registratori, audio che legge, libri digitali).
- Non prende bene gli appunti perché non riesce ad ascoltare e scrivere contemporaneamente.
- Quando si distrae da ciò che sta leggendo o scrivendo ha difficoltà a ritrovare il punto.

NORMATIVA sulla DISLESSIA

Fino al 2009 non esisteva una normativa specifica che tutelasse i dislessici in questo percorso: era infatti necessario invocare l'applicazione di norme più generali (reperibili all'interno di Leggi, DPR, note del MIUR...) che, adeguatamente interpretate, comprendevano anche i problemi dei dislessici.

La **Legge 170/2010** (promulgata l'8 ottobre 2010) ha riconosciuto la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo.

Per la peculiarità dei Disturbi Specifici di Apprendimento, la Legge ha aperto un ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, rivolto specificamente agli alunni con DSA: infatti, il tipo di intervento per l'esercizio del diritto allo studio previsto dalla Legge si focalizza sulla **didattica individualizzata e personalizzata**, sugli **strumenti compensativi**, sulle **misure dispensative** e su adeguate forme di verifica e valutazione.

Il **DM 5669/2011** (del 12 luglio 2011), poi, ha individuato, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 170/2010, le **modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici**, le **misure educative e didattiche di supporto** utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia, e ha esplicitato in modo più chiaro **le forme di verifica e di valutazione** per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di DSA delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione.

Sono parte integrante del decreto le **LINEE GUIDA per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento**, ad esso allegate, che presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative.

E' forte l'insistenza sulla necessità che le istituzioni scolastiche garantiscano «l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari del soggetto, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate». Vengono quindi fornite le seguenti definizioni:

1. la **didattica individualizzata** consiste nelle **attività di recupero individuale** che può svolgere l'alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell'ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale **in classe o in momenti ad esse dedicati**, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente;
2. la **didattica personalizzata**, invece, calibra **l'offerta didattica**, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità **a livello personale** dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo.

La Legge 170/2010 richiama inoltre le istituzioni scolastiche all'obbligo di garantire «l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere». A tal proposito viene specificato quanto segue:

1. gli **strumenti compensativi** sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria senza peraltro facilitare all'allievo il compito dal punto di vista cognitivo. Fra i più noti vengono indicati i seguenti:
 - la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
 - il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
 - i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
 - la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
 - altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc;
2. le **misure dispensative** sono invece interventi che consentono all'alunno studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento (es. la lettura a voce alta). La loro adozione dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno.

La Legge richiama le istituzioni scolastiche anche all'obbligo di una **documentazione scritta del percorso didattico** adottato entro e non oltre il primo trimestre: le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere esplicitati e formalizzati, al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.

Il documento dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:

- dati anagrafici dell'alunno;
- tipologia di disturbo;
- attività didattiche individualizzate;
- attività didattiche personalizzate;
- strumenti compensativi utilizzati;
- misure dispensative adottate;
- forme di verifica e valutazione personalizzate.

Nella predisposizione della documentazione in questione è **fondamentale il raccordo con la famiglia**, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici. Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d'anno o a fine Ciclo. Tale documentazione può acquisire la forma del Piano Didattico Personalizzato.